DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 7

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 18 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-293-1994/art-7-raccolta-e-tenuta-dei-dati-sulla-durata-degli-organi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it